



Pratiche sleali: difficile applicare la legge con il boom dei costi

Nell'articolo 5, comma 1, paragrafo b) del decreto legislativo n. 198/21 di attuazione della legge delega n. 53/2021, che recepisce la direttiva (UE) n. 2019/1 contro le pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari sta scritto che è vietata «l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione». In questi giorni di rapido aumento dei costi di produzione, questa norma potrebbe essere di grande aiuto perché costringerebbe l'acquirente a frenare la sua pressione sul prezzo fino al limite del costo di produzione, ma qual è il costo di produzione che il fornitore potrebbe far valere ricorrendo all'autorità di contrasto (Icqr)? Sulle pagine de *L'Informatore Agrario* ho avanzato più volte le mie perplessità circa la possibilità di far valere tale norma, soprattutto tenendo conto che più avanti nell'articolo 7, che disciplina le vendite sottocosto, viene affidato all'Ismea il compito di calcolare «...i costi medi di produzione». Costi medi di produzione e non il costo del prodotto nell'azienda oggetto del contenzioso, per cui è da prevedere che l'Ispettorato centrale repressione frodi (Icqr) incontrerà non poche difficoltà ad arrivare a un giudizio condiviso.

IL QUADRO NORMATIVO FRANCESE

Quasi nello stesso periodo di approvazione della direttiva (UE) n. 2019/1 in Francia è stata emanata la legge «*Pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous*» che, come dice il titolo, voleva tutelare gli agricoltori nei rapporti di filiera. Questa legge tre anni dopo, non avendo dato i risultati sperati, è stata sostituita dalla legge «*Visant à protéger la rémunération des agriculteurs*», che già nel titolo chiarisce bene l'obiettivo che si propone di raggiungere. Anche questa legge, come la nostra, dispone che

i contratti di compravendita di prodotti agricoli devono essere redatti in forma scritta, ma stabilisce che, per quasi tutti i prodotti (esclusi uva, mosti, vini), la durata minima deve essere almeno di tre anni. I prezzi in contratto sono fissati di comune accordo tra le parti con riferimento agli indicatori sull'andamento dei prezzi e dei costi elaborati dall'*Observatoire de prix et de marges des produits alimentaires* di FrancAgriMer (corrispondente al nostro Ismea) o dalle organizzazioni interprofessionali, questi ultimi adottati direttamente anche dall'*Observatoire*. Si può prevedere, inoltre, una clausola di revisione automatica dei prezzi in funzione della variazione del costo delle materie prime agricole o di alcune voci di costo della fase di trasformazione (energia, imballaggi, trasporti). La legge stabilisce però che nella possibile revisione del prezzo tra industria di trasformazione e imprese della distribuzione, la quota rappresentata dalle materie prime agricole resti immutata. Nel parlare corrente questa clausola è stata definita la «*santuarisation du prix des matières premières*». Nel caso di contrasto tra le parti sulla quota del valore delle materie prime agricole, queste possono ricorrere a un terzo professionista. Come si noterà, le norme di questa legge sono piuttosto complesse, ma ciò che emerge è che la tutela della remunerazione della parte agricola non è assicurata dalla minaccia di un possibile ricorso all'autorità di contrasto, come nella legge italiana, ma è affidata all'accordo delle parti con riferimento agli indici di costo o di prezzo elaborati dalle organizzazioni interprofessionali. Dall'esame in questi mesi della stampa francese di settore non si rilevano da parte agricola osservazioni negative, anzi ne viene sollecitata l'applicazione a fronte delle comprensibili resistenze dell'industria alimentare e della distribuzione. Nel mese di agosto si sono sollevate delle proteste per la revisione del prezzo del latte, vedremo come questa legge aiuterà a risolvere la questione. ●